Febbraio
2025

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
2



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA EUROPEA 5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 6
CORTE COSTITUZIONALE 6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 11
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 11
ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE 11
NULLITÀ DELLA CITAZIONE 11
INTERRUZIONE DEL PROCESSO 12
PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE 12
CODICE CIVILE 13
SERVITÙ 13
COMUNIONE E CONDOMINIO 13
BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 14
CAPARRA 14
CONTRATTO DI VENDITA 15
CONTRATTO DI APPALTO 15
RESPONSABILITÀ CIVILE – NESSO DI CAUSALITA' 16
RISARCIMENTO DEL DANNO 16
DANNO NON PATRIMONIALE 17
PROVE 17
ASSEGNO DI MANTENIMENTO 18

AZIONE REVOCATORIA 19
FIDEIUSSIONE - DECADENZA 19
CONTRATTI BANCARI 20
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 22
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ 22
FOCUS: DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA 24

NORMATIVA

Legge 23 gennaio 2025, n. 4

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.19 del 24-01-2025)

Direttiva (UE) 2025/25 del 19 dicembre 2024

Recante modifiche alle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10-01-2025)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di Giustizia dell'UE, Sezione VIII, ordinanza del 12/12/2024 nella causa C-149-24

L'articolo 4, paragrafo 3, TUE, letto alla luce dei principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale un ricorso per revocazione di una decisione giurisdizionale definitiva per violazione del diritto dell'Unione deve essere proposto entro il termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale decisione, mentre un ricorso per revocazione vertente sul fatto che la decisione giurisdizionale definitiva di cui trattasi è stata adottata sul fondamento di una disposizione nazionale la cui incostituzionalità è stata, successivamente, constatata da una decisione della Corte costituzionale dello Stato membro interessato, può essere proposto entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale di tale Stato membro, purché le conseguenze concrete di tale constatazione di incostituzionalità derivino direttamente da detta decisione della Corte Costituzionale.

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., ordinanza di rimessione n. 242/2024 del 05/12/2024

La Corte d'Appello di Brescia solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27-*bis*, decreto legislativo n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio anche a una lavoratrice quando è secondo genitore equivalente in una coppia di due donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, ciò per contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli articoli 2 e 3, Direttiva 2000/78 e all'art. 4 Direttiva 2019/1158.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 935 - deposito 15/01/2025

Le Sezioni Unite Civili, pronunciando sulle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 10903 del 23 aprile 2024, richiamate le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Seconda, del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, secondo cui: «il diritto dell'Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda, così come precisato all'articolo 2 TUE, e tale premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell'Unione che li attua nonché nel fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta, segnatamente agli articoli 1 e 4 di quest'ultima, che sanciscono uno dei valori fondamentali dell'Unione e dei suoi Stati membri, ossia la dignità umana che include segnatamente il divieto di trattamenti inumani o degradanti (§ 130); il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, per quanto riguarda, in particolare, lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che l'Unione realizza e a titolo del quale, quest'ultima, conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, TFUE, garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. In tale contesto, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati di ritenere che, tranne in circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (§ 131); nell'ambito di un sistema europeo comune di asilo si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata

a Ginevra il 28 luglio 1951, nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (§ 132); poiché non si può escludere che tale sistema incontri gravi difficoltà di funzionamento in un determinato Stato membro, cosicché sussisterebbe un grave rischio che taluni richiedenti protezione internazionale siano, in caso di trasferimento, trattati in modo incompatibile con i loro diritti fondamentali, il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, se dispone di elementi prodotti dall'interessato per dimostrare l'esistenza di un tale rischio, è tenuto a valutare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, e alla luce del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o che colpiscono determinati gruppi di persone (§ 133.135, 136); in assenza di fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, tale disposizione può essere invocata qualora non sia escluso che, in una fattispecie concreta, il trasferimento di un richiedente asilo nel quadro del Regolamento Dublino III comporti un rischio reale e comprovato che tale richiedente sarà, in tal modo, sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di detto articolo (§ 138); la differenza di valutazione da parte dello Stato membro richiedente, da un lato, e dello Stato membro competente, dall'altro, del livello di protezione di cui può beneficiare il richiedente nel suo paese di origine, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva «qualifiche», o dell'esistenza di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), di tale direttiva, è, in linea di principio, irrilevante ai fini del controllo della validità della decisione di trasferimento; tale interpretazione è l'unica compatibile con gli obiettivi del Regolamento Dublino III, che mira segnatamente a stabilire un metodo chiaro e operativo di determinazione dello Stato membro competente e a prevenire movimenti secondari di richiedenti asilo tra gli Stati membri. Tali obiettivi escludono che il giudice che esamina la decisione di trasferimento effettui una valutazione nel merito del rischio di refoulement in caso di rinvio. Tale giudice deve infatti ritenere acquisito il fatto che l'autorità competente in materia di asilo dello Stato membro competente valuterà e determinerà correttamente il rischio di refoulement, nel rispetto dell'articolo 19 della Carta, e che il cittadino di paese terzo disporrà, conformemente alle prescrizioni derivanti dall'articolo 47 della Carta, di mezzi d'impugnazione effettivi per contestare, se del caso, la decisione di detta autorità al riguardo (§ 140 e 141).», hanno affermato il seguente principio: «Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo *ex* art.27 del Regolamento UE n. 604 del 26.6.2013, nonché ex art.3 del d.lgs. 28.1.2008 n.25, e s.m.i. e *ex* art. 3, lettera e-*bis* del d.l. 17.2.2017 n. 13, convertito con modifiche in legge 13.4.2017 n. 46, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 2931 - deposito 05/02/2025

La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: se nella nozione di "credito condizionato" possa rientrare anche il credito (risarcitorio o restitutorio) derivante dalla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento quesita prima del fallimento e ancora pendente, per iniziativa del curatore, in sede ordinaria. Ove questa soluzione dovesse essere

ritenuta non praticabile, andrà stabilito se debba accedersi alla tesi del ricorrente, secondo cui il rischio - che sarebbe sussistente nella specie - di un possibile conflitto fra giudicati possa essere evitato sottoponendo a sospensione *ex* art. 295 c.p.c. la causa pendente dinanzi al giudice ordinario, o se, ancora, non ricorrendo alcun rapporto di pregiudizialità/connessione fra le due cause, queste debbano procedere separatamente ed essere separatamente decise, previo necessario trasferimento in sede fallimentare della domanda di risoluzione proposta dalla creditrice in bonis. Come ulteriore alternativa, derivante dalla ben possibile insorgenza di un conflitto pratico-parziale fra le due pronunce, potrebbe anche ipotizzarsi che in simili fattispecie, del tutto peculiari, si accetti il rischio di un conflitto tra giudicati; conflitto che l'ordinamento in effetti tollera quando le diverse finalità dell'azione e la diversità delle regole di giudizio consentono di tenere in non cale l'eventuale "cortocircuito" tra i giudicati formati nelle rispettive sedi processuali.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 1909 - deposito 27/01/2025

In tema di contratto di assicurazione, la Terza Sezione civile ha statuito che la polizza assicurativa decennale "postuma" di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 (che il costruttore di un immobile da costruire ha l'obbligo di stipulare a beneficio dell'acquirente o promissario acquirente a copertura dei danni di cui sia tenuto sia responsabile ai sensi dell'art. 1669 cod. civ.) ha natura di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato (e, di massima, non anche al contraente) la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi aprioristicamente escludere, avuto riguardo alla specifica fattispecie, la valida ed efficace attribuzione – da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto delle concrete determinazioni contrattuali – di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell'art. 1891, secondo comma, cod. civ.. In particolare, avuto riguardo alla ratio della disciplina legislativa e all'interesse superindividuale sotteso alla stipulazione (che si ripercuote sulla causa del contratto), le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, possono prevedere una legittimazione concorrente del costruttore-contraente a far valere i diritti derivanti della polizza senza peraltro potere escludere la legittimazione, piena e primaria, dell'acquirente-assicurato. In mancanza del presupposto "soggettivo" di applicazione della disciplina di tutela predisposta dal d.lgs. n. 122 del 2005 (circoscritta all'ipotesi in cui l'acquirente o il promissario acquirente dell'immobile costruendo sia una persona fisica), spetta al giudice del merito, in sede di interpretazione del contenuto della polizza stipulata tra le parti e di ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, stabilire se il contratto corrisponda all'archetipo legale contemplato dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 – e se, dunque, la stipulazione sia stata posta in essere in adempimento dell'obbligo di contrarre prescritto da questa disposizione a beneficio di un acquirente non determinato, da individuarsi nella persona fisica a cui, nel corso del decennio di efficacia della polizza, venga eventualmente trasferito o promesso l'immobile da realizzare (nel qual caso sarebbe esclusa la legittimazione dell'attuale acquirente – soggetto diverso da persona fisica – a far valere i diritti derivanti dalla polizza); oppure se, al contrario, il costruttore, non essendo vincolato da alcun obbligo di contrarre, in considerazione della qualità soggettiva dell'attuale acquirente come società o ente collettivo, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale abbia tuttavia liberamente proceduto a concludere un contratto di assicurazione a beneficio di quello specifico soggetto, delimitando il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa con riferimento ai danni di cui possa essere ritenuto

responsabile ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. (nel qual caso, l'acquirente, benché soggetto diverso da persona fisica, è comunque legittimato ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore).

Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 1679 - deposito 23/01/2025

Questione controversa: La Sezione Prima civile - in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento della compravendita di immobili, seguita dal fallimento della parte acquirente, conclusasi nel merito con l'accoglimento dell'opposizione *ex* art. 98 e 99 l.fall. promossa dalla società venditrice - ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni, sulle quali ha rilevato l'esistenza di contrasto: 1) se l'art. 72, comma 5, l.fall. debba intendersi nel senso che: a) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quesita prima del fallimento, che costituisca l'antecedente logico giuridico delle domande di restituzione o risarcimento del danno, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal titolo II, capo V della legge fallimentare - a condizione che, ove previsto, sia stata trascritta, con conservazione del relativo effetto prenotativo - mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria solo se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso; b) oppure la suddetta domanda, se quesita prima del fallimento, deve comunque proseguire in sede ordinaria (previa riassunzione nei confronti della curatela fallimentare, dopo l'interruzione del processo *ex* art. 43 l.fall.), a differenza delle domande restitutorie e risarcitorie, da proporre in sede fallimentare; c) oppure la suddetta domanda è procedibile in sede ordinaria solo se trascritta prima del fallimento, in forza dell'effetto prenotativo della trascrizione e della sua opponibilità al fallimento *ex* art. 45 l.fall., mentre nei restanti casi deve essere trasferita in sede fallimentare insieme alle domande restitutorie e risarcitorie; 2) in tutti i casi, quali siano le modalità di prosecuzione del giudizio in sede fallimentare; 3) nei casi in cui la domanda di risoluzione sia trasferita in sede fallimentare, se la decisione abbia effetti solo ai fini del concorso; 4) nei casi in cui la domanda di risoluzione resti procedibile in sede ordinaria, quale sia lo strumento processuale di raccordo tra quel giudizio e il diverso giudizio da instaurare in sede fallimentare sulle domande dipendenti o accessorie e, in particolare, quali siano le modalità da seguire per l'ammissione al passivo di queste ultime; 5) in tutti i casi, se l'accoglimento della domanda consequenziale di restituzione di beni abbia o meno effetti solo ai fini del concorso e, ove riguardi beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a pubblicità legale, il relativo decreto *ex* artt. 96 o 99 l.fall. debba essere reso opponibile ai terzi con le forme prescritte.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza interlocutoria n. 1001 - deposito 15/01/2025

Questione controversa: La Sezione Seconda civile, osservando che – come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733-01 – «L'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato», rilevato che sulla specifica questione di giurisdizione

in esame si rinvengono i diversi indirizzi ermeneutici di Cass, Sez. U, Sentenza n. 617 del 15/01/2021, Rv. 660143-01 (che ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie concernente una domanda finalizzata a contestare non solo l'importo del livello – e, quindi, del capitale di affrancazione di un terreno – determinato dal Comune, ma anche la legittimità della riapertura unilaterale, in sede di autotutela, della procedura di determinazione del capitale di affrancazione già chiusa in precedenza), e di Cass, Sez. U, Sentenza n. 9286 del 9/11/1994, Rv. 488450-01, e Cass, Sez. U, Sentenza n. 8673 dell'8/8/1995, Rv. 493595-01 (che hanno affermato appartenere alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui i privati concessionari della legittimazione all'occupazione di terre di uso civico contestano la pretesa del Comune al pagamento dei canoni enfiteutici da loro dovuti per la conseguita legittimazione, nonché la determinazione dei canoni medesimi), ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per «stabilire a chi spetti determinare la rivalutazione del canone enfiteutico e del capitale di affrancazione di un terreno oggetto di un provvedimento di legittimazione alla occupazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 39 del 2007 e a quale giurisdizione spetti la conseguente controversia».

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 38/2025 - deposito 25/01/2025

Ferma restando la natura in senso lato dell'eccezione di compensazione, proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, resta intatto il principio che è onere di chi la invoca dimostrarne il fondamento, ed in caso di insufficienza di prova, le conseguenze ricadranno sulla parte onerata che resterà tenuta al risarcimento integrale. La natura in senso lato dell'eccezione non consente, dunque, in ogni caso, di fondare la decisione su documentazione tardivamente prodotta e, dunque, inammissibile, configurandosi altrimenti una lesione non solo delle preclusioni processuali di cui all'art. 345 c.p.c., ma anche del generale principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., secondo il quale, anche in appello, le prove documentali possono essere introdotte, salva la valutazione delle preclusioni, fino a quando la trattazione orale della causa non sia stata chiusa, con la conseguenza che la produzione attuata solo al momento del deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi, inammissibile. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha rigettato l'eccezione di compensazione avanzata dall'appellante in quanto non provata, poiché l'appellante ha formulato eccezione di compensazione e depositato le relative allegazioni istruttorie, ancorché involgenti documentazione ampiamente antecedente l'instaurazione del giudizio, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, unicamente nella propria comparsa conclusionale, in violazione degli ordinari termini *ex* art. 345 c.p.c. nonché del principio del contraddittorio *ex* art. 111 Cost.)

NULLITÀ DELLA CITAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 26/2025 - deposito 14/01/2025

Poiché presupposto necessario della *vocatio in ius* è l'esistenza attuale delle parti, la morte della parte attrice avvenuta anteriormente a detta *vocatio* determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda venga portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che perciò rilevi la volontaria costituzione dei successori dell'attore che intendano proseguire il processo. Neppure opera in tale evenienza il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura *ad litem* oltre la morte del mandante, il quale, derogando alle regole generali di cui agli artt. 1722 n. 4 c. c. ed 83 e 84 c.p.c., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado ed il non luogo a provvedere sull'impugnazione).

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Corte d'Appello, sentenza n. 42/2025 - deposito 25/01/2025

In tema di interruzione del processo, la cancellazione di una società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando un evento interruttivo del processo pendente regolato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. I giudici di Appello richiamavano l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, ribadito anche in pronunce recenti, secondo il quale la fattispecie della cancellazione della società dal registro delle imprese è regolata dall'art. 300, comma 2 c.p.c., che prevede che l'interruzione si verifica dal momento in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione, e di conseguenza da tale momento decorre il termine per la riassunzione del processo. Nella specie, la Corte rilevava che non si applica in questi casi il principio, affermato dalla Cassazione a proposito del fallimento della parte in quanto il comma 3 dell'art 43 l. fall è norma speciale che, prescrivendo l'interruzione *ipso iure* del processo dalla dichiarazione di apertura del fallimento, deroga agli ordinari meccanismi di operatività dell'interruzione previsti dall'art. 300 c.p.c., commi 1, 2 e 4. La Corte d'appello, rilevando che la riassunzione era avvenuta oltre i tre mesi dalla data in cui tramite pec il procuratore costituito della parte colpita dall'evento interruttivo comunicava agli altri l'evento, benché entro i tre mesi dall'ordinanza del giudice che dichiarava l'interruzione, accertava la tardività della riassunzione.

PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 52/2025 - deposito 31/01/2025

La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale con l'opposizione eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
La Corte di Appello nella fattispecie - ferma l'inefficacia del decreto ingiuntivo dichiarata dal Tribunale - ha deciso nel merito sulla pretesa creditoria avanzata dall'appellante, già ricorrente in via monitoria, siccome il primo giudice aveva omesso ogni statuizione al riguardo.

CODICE CIVILE

SERVITÙ

Corte d'Appello, sentenza n. 841/2024 - deposito 06/12/2024

La facoltà di chiudere il fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi è riconosciuta al proprietario dalla norma dell'art. 841 cod. civ., anche quando il fondo è gravato da servitù di passaggio e sempre che dalla sua chiusura non derivino limitazioni al contenuto della servitù e siano adottati i mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera esplicazione del proprio diritto, in funzione dell'*utilitas* del fondo dominante, senza che ne risultino, al di là di trascurabili disagi, limitazioni al suo contenuto.
Spetta al giudice del merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, tenendo conto del contenuto specifico della servitù, delle precedenti modalità di esercizio della stessa, nonché, più in generale della condizione oggettiva dei luoghi.
Nella specie, la Corte di Appello ha accolto il gravame proposto dal proprietario del fondo dominante, ivi esercente attività commerciale, avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva accolto la domanda del proprietario del fondo servente di apporre una sbarra elettronica consentendo l'accesso al titolare del diritto di servitù dotandolo della relativa strumentazione di apertura.
I Giudici di Appello rilevavano che l'apposizione della sbarra elettronica (o di un cancello) – pur dotando il proprietario del fondo dominante della relativa strumentazione di apertura – determinava un sostanziale mutamento dello stato dei luoghi rispetto alle preesistenti modalità di esercizio (passaggio libero e sgombro) in contrasto con lo stesso titolo costitutivo della servitù laddove era espressamente prescritto il diritto di libero transito e passaggio sull'intero tracciato (strada) sia ai pedoni sia a qualsiasi mezzo o automezzo che - in funzione dell'*utilitas* del fondo dominante – dovevano a tal fine attraversare il fondo servente.

COMUNIONE E CONDOMINIO

Corte d'Appello, sentenza n. 859/2024 - deposito 12/12/2024

L'Amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato.
L'assimilazione tra l'incarico di amministrazione condominiale e il mandato con rappresentanza fa si, ai sensi dell'art. 1713 c.c., che alla scadenza del mandato (ovvero alla sua revoca) l'amministratore sia tenuto a rendere il conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
Egli sarà, dunque, tenuto a provare l'effettivo impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso – con la relativa provenienza - e di ogni singolo esborso – in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa).
L'obbligo di rendiconto è legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità esecutive dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si è adeguato ai criteri di buona amministrazione.

Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dall'amministratore revocato avverso la sentenza con la quale il Tribunale lo aveva condannato alla restituzione in favore del condominio delle somme dal medesimo a sé trasferite a titolo di rimborso spese.
I Giudici di Appello rilevavano come l'appellante non aveva dato prova dei pagamenti che affermava aver anticipato in favore del condominio, né giustificazione causale dei rimborsi operati in suo favore.

BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 876/2024 - deposito 20/12/2024

In tema di esecuzione del contratto, il generale principio di buona fede e correttezza che regge l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c. costituisce uno strumento di integrazione *in executivis* delle obbligazioni contrattuali, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere un danno risarcibile. La Corte di Appello rilevava che la sentenza di primo grado aveva correttamente accertato la violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'appellante, affittuario di un'azienda, il quale in prossimità della scadenza del contratto di affitto aveva assunto a tempo indeterminato i dipendenti prima impiegati presso l'azienda con contratto di tipo stagionale, in spregio della volontà contraria espressa dal proprietario, nonché della prassi aziendale fino ad allora consolidata. La Corte specificava che la correttezza durante l'esecuzione del contratto avrebbe infatti richiesto in ogni caso una previa interlocuzione con l'affittante, a fortiori in considerazione dell'imminente scadenza del contratto e del possibile subentro di un nuovo affittuario, evenienza di cui l'affittuario uscente era consapevole. La Corte d'Appello ha quindi confermato sul punto la sentenza di primo grado e accolto la domanda del proprietario appellato, condannando l'affittuario al pagamento dei danni.

CAPARRA

Corte d'Appello, sentenza n. 837/2024 - deposito 06/12/2024

La ritenzione della caparra può derivare tanto dall'effetto risolutorio scaturente dal recesso, quanto dalla diffida ad adempiere cui si congiunge l'inutile decorso del termine nel qual caso la caparra deve essere intesa quale limitazione predeterminata della richiesta di risarcimento.
Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dai promissari acquirenti secondo cui la risoluzione del contratto preliminare avrebbe dovuto essere imputata alle promittenti alienanti, dolendosi dell'accoglimento della domanda attorea (qualificata dal Giudice di prime cure in termini di recesso *ex* art. 1385, co. 2, cc) e quindi dell'accertamento del diritto di parte attrice a ritenere, tra l'altro, la caparra confirmatoria.
I Giudici di Appello – dopo aver ritenuto, diversamente dal primo Giudice, che il preliminare per cui è causa doveva intendersi risolto di diritto *ex* art. 1454 cc stante la mancata ottemperanza della diffida

ad adempiere e non già ai sensi dell'art. 1385, co. 2, cc – rilevavano, secondo quanto da ultimo ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 21317/2024), che la caparra confirmatoria può essere ritenuta anche nell'ipotesi in cui la parte abbia attivato il meccanismo *ex* art. 1454 cc giacché la parte non inadempiente, che in presenza dell'inadempimento della controparte si è giovata dell'effetto risolutorio del contratto attraverso la diffida ad adempiere (cui si è congiunto l'inutile decorso del termine) non deve perciò perdere il diritto di ritenere la caparra (ove prevista) in funzione di liquidazione del danno; ciò in quanto alla parte, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto, è preclusa la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1385 cc. Nel caso in esame, posto che nel caso di specie la risoluzione del contratto (al quale accedeva la prestazione di una caparra confirmatoria) era avvenuta a causa della scadenza del termine di cui alla diffida ad adempiere, le promittenti alienanti avevano il diritto di ritenere la caparra, limitando così la richiesta di risarcimento alla stessa nella misura contrattualmente determinata.

CONTRATTO DI VENDITA

Corte d'Appello, sentenza n. 796/2024 - deposito 19/11/2024

Il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata e l'impegno alla loro eliminazione attraverso l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima, ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'autonoma obbligazione, autonoma rispetto a quella originaria di garanzia e soggetta alla ordinaria prescrizione decennale.
Nella specie, la Corte di Appello ha rigettato il motivo di gravame della parte che si doleva del rigetto da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di prescrizione sollevata a mente dell'art. 1495 c.c. in relazione alla garanzia per la cosa venduta e fatta valere come reazione alla richiesta di pagamento, oltre il termine dell'anno previsto dalla citata norma.
I Giudici di Appello rilevavano la natura e il contenuto confessorio della comunicazione con la quale la parte appellante riconosceva la difettosità della cosa venduta promettendo, altresì, di effettuare le riparazioni e/o sostituzioni necessarie al fine di ripristinarne la funzionalità.

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 36/2025 - deposito 23/01/2025

In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.
Nella fattispecie, la società appaltatrice-appellante lamentava la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva accolto, tra le altre, la domanda di condanna al pagamento della penale per il ritardo. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione

(cfr. sent. n. 9152/2019 e ord. n. 12396/2024), che era a carico della società committente – parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere, applicando la penale contrattualmente prevista, il risarcimento del preteso danno da ritardo nella consegna dell'opera – l'onere di provare la colpa dell'appaltatrice, prova che però non era stata fornita. Al contrario, dall'addotta richiesta di opere extra-contratto – allegata dall'appaltatrice e corroborata da molteplici elementi indiziari – si desumeva che il termine di consegna originariamente pattuito era venuto meno.

RESPONSABILITÀ CIVILE – NESSO DI CAUSALITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 4/2025 - deposito 08/01/2025

In tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno *standard* di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana). (In applicazione del suddetto principio la Corte ha riformato la sentenza appellata, che aveva erroneamente desunto dalla riferita imprevedibilità statistica della verificazione di distocia di spalla, l'imprevedibilità - e, dunque, la non prevenibilità - della stessa nel singolo caso di specie, benché le risultanze del caso concreto comprovassero l'ampia prevedibilità e prevenibilità della stessa).

RISARCIMENTO DEL DANNO

Corte d'Appello, sentenza n. 809/2024 - deposito 20/11/2024

In caso di condanna al risarcimento dei danni contenuta in una sentenza penale valgono i principi del giudicato se il giudice ha statuito sull'esistenza in concreto del danno e del relativo nesso causale.
Nella specie, la Corte di Appello respingeva l'impugnazione con cui l'appellante aveva chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti per il risarcimento danni derivanti dal reato di cui all'art. 612 c.p. commesso dallo stesso nei confronti dell'appellata, accertato con sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, contestando la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento dannoso perché il primo giudice avrebbe omesso di accertare autonomamente i fatti di causa riportandosi alle conclusioni della sentenza penale.
I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che il giudice penale aveva esaminato il nesso causale tra la condotta posta in essere dall'autore del reato e i danni derivati alla vittima delle minacce anche attraverso l'audizione dei medici che avevano redatto

una perizia medico legale sulla stessa, accertando l'*an* e condannando l'autore del reato ad una provvisionale, rimandando al giudice civile solo per la quantificazione del danno biologico.
Nel caso in esame, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che condannava l'appellante al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico subito dalla vittima del reato di cui all'art. 612 c.p. sulla base della C.T.U. medico legale svolta nel giudizio civile ai fini della liquidazione del danno tenuto conto dell'accertamento già coperto da giudicato sull'*an* del risarcimento.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 840/2024 - deposito 06/12/2024

In materia di risarcimento del danno derivante da dichiarazioni calunniose, il danno da reato presuppone un reato compiuto che deve sussistere in ogni suo elemento costitutivo.
Nella specie, la Corte di Appello respingeva l'impugnazione con cui l'appellante, che ricopriva una carica istituzionale, aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alle dichiarazioni ritenute calunniose rese da una funzionaria in sede di sommarie informazioni nell'ambito di un procedimento penale instaurato a suo carico per reati contro la pubblica amministrazione, nonché per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis* c.p. per il quale egli era risultato prosciolto ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p..
I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la dichiarazione resa dalla funzionaria evidenziava la volontà di non sporgere denuncia per il comportamento posto in essere nei suoi confronti dall'indagato e che i fatti considerati calunniosi erano stati dichiarati solo dopo che la funzionaria era stata chiamata a chiarimenti in merito ai rapporti intercorsi con lo stesso su fatti riferiti da altra persona sentita in sede di sommarie informazioni.
Nel caso in esame, la Corte ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni escludendo la sussistenza del reato di calunnia per non essere stata fornita alcuna prova della falsità delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata, ovvero dell'elemento oggettivo del reato di calunnia nonché della prova del dolo, ovvero della consapevolezza di accusare falsamente l'indagato.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 50/2025 - deposito 31/01/2025

Il ricorso alla prova presuntiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 2727 e 2927 c.c. "è ammissibile solo in presenza di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. I giudici di Appello richiamavano l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il requisito della gravità è inteso quale non equivocità del collegamento fra il fatto noto e quello ignoto, valendo ad escludere la validità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare, precisando che la conseguenza circa l'esistenza del *factum probandum* non deve necessariamente configurarsi come l'unica possibile, secondo una regola di inferenza necessaria,

essendo sufficiente una inferenza anche solo probabilistica, e quindi che essa sia la più probabile tra quelle che possono derivare dal fatto noto. Nella specie, la Corte di Appello riteneva che non era sufficiente a provare la partecipazione ad una giocata vincente del Superenalotto la consegna alla cassiera di una banconota da dieci euro, ricevendone il resto, affermata da alcuni testimoni, in assenza di ulteriori prove che circostanziassero ulteriormente il gesto, in quanto da tali elementi non era possibile desumere inequivocabilmente che tale denaro fosse stato dato per partecipare al sistema vincente, posto che in quel bar operavano, oltre alle giocate individuali, due diversi sistemi di gioco e che poteva in ogni caso trattarsi di somma data a titolo di pagamento di una consumazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 24/2025 - deposito 14/01/2025

Il parere di congruità dell'ordine professionale di appartenenza, laddove allegato, non è in alcun modo sufficiente a ritenere provato il diritto di credito né vincolante, in quanto costituente mera dichiarazione unilaterale, di talché nell'ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell'effettività delle prestazioni ed al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza di fronte alle contestazioni anche generiche da parte del cliente.

Corte d'Appello, sentenza n. 19/2025 - deposito 13/01/2025

A norma dell'art. 1988 cod. civ. la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale; tale vantaggio probatorio è rinunciabile ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l'onere deduca od anche offra la prova del rapporto sottostante, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta. I giudici di Appello richiamavano l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo espressamente di provarlo "sua sponte", e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente. Nella specie, l'appellante sosteneva che l'appellato avesse in realtà tenuto una condotta difensiva indicativa della rinuncia al beneficio della dispensa dall'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., avendo formulato specifiche richieste istruttorie. La Corte di Appello rilevava che l'appellato non aveva mai rinunciato, neanche implicitamente, al beneficio della dispensa, avendo ha sempre evidenziato che l'onere della prova nel giudizio era a carico di parte appellante e che avesse dedotto il rapporto sottostante alla promessa unicamente per reagire alle pretese di controparte.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Corte d'Appello, sentenza n. 834/2024 - deposito 03/12/2024

Ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, che non può essere rapportato al pregresso tenore di vita familiare né all'autosufficienza economica del richiedente, rileva la valutazione delle condizioni economico patrimoniali degli ex coniugi al fine di assicurare all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla famiglia

Nella specie, la Corte di Appello accoglieva parzialmente l'impugnazione con cui l'appellante aveva chiesto che l'assegno divorzile, già riconosciuto nel primo grado di giudizio, venisse quantificato in misura non ridotta rispetto all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.
I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che l'assegno divorzile non può essere condizionato dall'importo dell'assegno di mantenimento e che sotto il profilo dell'*an* ma anche del *quantum debeatur* occorre tener presenti i parametri di cu all'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, tra cui la durata del matrimonio, l'apporto che il coniuge richiedente ha offerto alla famiglia e alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge.
Nel caso in esame, la Corte ha riconosciuto una maggiorazione dell'assegno divorzile in ragione del fatto che la richiedente si è sempre occupata della famiglia con conseguente attuale difficoltà a reperire un'attività lavorativa, situazione aggravata dall'età della signora che era ormai fuori da qualsiasi ambito lavorativo.

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 785/2024 - deposito 14/11/2024

Non sussistono i presupposti dell'azione revocatoria della donazione di un immobile oggetto dell'accordo a favore di terzo trasmesso via fax al creditore e sottoscritto dal debitore e dai proprietari dell'immobile promesso a garanzia del pagamento dell'obbligazione di risarcimento nei suoi confronti, in quanto la trasmissione via fax al terzo non è sufficiente ad integrare la volontà di volersi avvalere della scrittura che può quindi essere revocata dallo stipulante che ha successivamente donato l'immobile.
Nella specie, la Corte di Appello respingeva l'impugnazione con cui l'appellante aveva chiesto la revocatoria *ex* art. 2901 c.c. della donazione dell'immobile oggetto di un precedente accordo, qualificato contratto a favore di terzo, tra il suo debitore e i genitori di quest'ultimo che, proprietari del bene poi donato, si erano impegnati nell'interesse del figlio ad intestare l'immobile al suo creditore. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che il mero invio tramite fax al terzo della scrittura in suo favore, tra l'altro mai sottoscritta da quest'ultimo, non integrava la dichiarazione della volontà del terzo di volerne profittare la quale priva lo stipulante della facoltà di revoca o modifica della scrittura in suo favore. Nel caso in esame, la Corte ha escluso la revocabilità dell'atto di donazione posto in essere dai proprietari dell'immobile essendo questi liberi di revocare la loro disponibilità ad intestare l'immobile al terzo creditore per mancata dichiarazione del terzo di volerne profittare.

FIDEIUSSIONE - DECADENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 62/2025 - deposito 04/02/2025

Tutte le volte in cui il Giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell'azione per scongiurare la decadenza di cui all'art. 1957 cc è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento, non potendo porsi a carico del ricorrente il tempo impiegato dall'ufficio giudiziario per esaminare e accogliere l'istanza, senza accollargli un onere non suscettibile di adempimento con l'ordinaria diligenza.

Nella fattispecie, gli appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur avendo dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni in questione, in concreto aveva ritenuto che non si fosse verificata alcuna decadenza della banca dal suo diritto di richiedere il pagamento ai fideiussori avendo l'istituto comunque agito a tal fine entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. Secondo gli appellanti si trattava di una conclusione errata che non teneva conto del fatto che, a norma dell'art. 643 cpc, la pendenza della lite doveva farsi risalire non alla data in cui era stato depositato il decreto ingiuntivo ma alla sua notificazione, quest'ultima avvenuta dopo la scadenza del predetto termine semestrale.
I Giudici di Appello rilevavano, precisata la differenza tra la *ratio* della prescrizione e quella della decadenza, che, essendo il termine di cui all'art. 1957 cc un termine di decadenza, la banca, con il deposito del ricorso monitorio, aveva compiuto l'atto idoneo a far valere il proprio diritto anche a prescindere dalla successiva notifica al debitore sicché, essendo ciò stato fatto entro i sei mesi previsti, detta decadenza era stata impedita. Inoltre, quanto alla specifica modalità di determinazione della pendenza della lite nel procedimento monitorio *ex* art. 643, co. 3, cpc, rilevavano che, in presenza di un termine di decadenza come quello previsto dall'art. 1957 cc, non poteva porsi a carico del creditore il tempo occorrente all'Ufficio per emettere (dopo il deposito del ricorso) il decreto ingiuntivo, per il quale oltretutto il Giudice dispone di ben 30 giorni (o più, essendo il termine ordinatorio).

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 34/2025 - deposito 21/01/2025

Il correntista che agisce in giudizio è onerato *ex* art. 2697 cc di allegare e provare le contestazioni sollevate circa l'illegittimità degli addebiti applicati dalla banca salvo il caso in cui deduca la mancata stipula in forma scritta delle condizioni contrattuali, ragion per cui, in questa ipotesi, è onere dell'istituto bancario allegare la circostanza contraria dell'intervenuta stipula e produrre il contratto completo in tutte le sue parti, diversamente il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo.
Nella fattispecie, la Corte d'appello accoglieva il gravame proposto dalla società correntista secondo cui, stante l'allegazione circa l'inesistenza di un documento contrattuale, l'onere di produrre il contratto di conto corrente avrebbe dovuto cedere a carico della banca, la quale aveva invece sostenuto l'esistenza del contratto scritto e, in esso, delle clausole che giustificavano gli addebiti in questione, precisando peraltro che aveva comunque richiesto tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il contratto, sia direttamente all'istituto di credito *ex* art. 119 TUB sia mediante ordine di esibizione *ex* art. 210 cpc concesso poi dal Giudice.
I Giudici di Appello rilevavano che dal momento che la società correntista aveva dedotto, sin dall'atto di citazione, la mancanza della forma scritta, l'onere della prova di dimostrare invece l'esistenza delle pattuizioni scritte fondanti gli addebiti controversi, in quanto risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti, cedeva a carico della banca. E poiché la banca non aveva prodotto alcun contratto, la stessa non aveva dimostrato che gli addebiti oggetto di contestazione da parte della correntista fossero legittimi.

Corte d'Appello, sentenza n. 16/2025 - deposito 13/01/2025

Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Tale conclusione è determinata dal fatto che i due tassi sono

alternativi tra loro e si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta.
Nella fattispecie, la Corte di Appello nel rigettare il gravame proposto ha rilevato che la contestazione di usurarietà del rapporto finanziario che si fonda sulla sommatoria degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi non è condivisibile stante la netta diversità di causa e di finzione tra interesse corrispettivo e interesse di mora, laddove il primo costituisce la remunerazione per il godimento diretto della somma di denaro, mentre il secondo, in ragione di quanto previsto dall'art. 1224 c.c., ha una funzione di risarcimento del danno subito dal creditore a causa del ritardo nel pagamento da parte del debitore. I presupposti per la percezione degli interessi moratori sono, dunque, diversi da quelli corrispettivi ed è per tale motivo che non possono essere considerati cumulativamente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura.

Corte d'Appello, sentenza n. 875/2024 - deposito 20/12/2024

In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
La penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere accordando il prestito
Tale impostazione è coerente con il principio di simmetria secondo cui non sono cumulabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usura, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dal mutuatario avverso la sentenza con cui il Tribunale che aveva escluso le commissioni di estinzione anticipata dall'indagine ai fini dell'usura.

Corte d'Appello, sentenza n. 856/2024 - deposito 12/12/2024

Il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale *pactum de non petendo* in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la *datio rei* giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Nella fattispecie l'appellante impugnava la sentenza di primo grado laddove il Giudicante non aveva dichiarato la nullità del contratto di finanziamento chirografario in ragione del fatto che lo stesso era stato stipulato per ripianare le passività maturate in relazione alle pregresse esposizioni esistenti sul rapporto di conto corrente azionato.
I Giudici di appello – rilevato che il c.d. mutuo di scopo è valido anche se concesso con l'accordo che il mutuatario si serva della somma erogata, o di parte di essa, per sanare una pregressa esposizione debitoria nei confronti del medesimo mutuante, risultando la *datio rei* integrata (come del resto è accaduto nel caso di specie) dall'accreditamento sul conto corrente in rosso che determina il passaggio, per quanto momentaneo, della somma nella disponibilità giuridica del mutuatario – ritenevano che,

nel caso in esame, dalla mera conoscenza da parte della banca della necessità per il mutuatario di ripianare in parte gli scoperti di conto corrente, seppure il suddetto scopo era stato in ogni caso concretamente raggiunto dato che l'operazione in esame aveva permesso alla società mutuataria di trasformare l'esposizione debitoria con la banca da breve termine a lungo termine, non poteva desumersi che lo scopo fosse comune all'istituto di credito.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 21/2025 - deposito 13/01/2025

La messa in liquidazione coatta amministrativa di una società configura l'evento della perdita della capacità di stare in giudizio *ex* art. 299 cpc, atteso che, a norma dell'art. 200 del R.D.16 marzo 1942, n. 267 – riprodotto negli stessi termini all'art. 303, comma 2, del CCII – detto stato comporta (fra l'altro) la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società medesima e, comunque, l'attribuzione al commissario liquidatore – e non più, quindi, alla persona fisica che la rappresentava fin quando era *in bonis* – della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso.
Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dalla cessionaria del diritto controverso con il quale aveva dedotto la nullità della notificazione dell'istanza di riassunzione del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della cedente (creditrice in monitorio ed opposta nel giudizio di cognizione) posta in liquidazione coatta amministrativa per violazione degli artt. 170 e 299 cpc e dell'art. 125, co. 3, disp. att. cpc.
I Giudici di Appello rilevavano che ai sensi dell'art. 299 cpc l'opponente avrebbe dovuto notificare il ricorso in riassunzione ed il relativo decreto di fissazione d'udienza non già al procuratore costituito della parte che aveva perduto la capacità di stare in giudizio (vale a dire l'istituto di credito in bonis), ma al soggetto cui spettava di proseguirlo, ossia i Commissari liquidatori della società posta in liquidazione coatta amministrativa in ragione del fatto che l'art. 200 L.F. – riprodotto negli stessi termini all'art. 303, comma 2, del CCII – prevedeva che "Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore", sicché solo i Commissari liquidatori avrebbero potuto ricevere validamente la notifica del ricorso in riassunzione e del conseguente decreto di fissazione d'udienza. Nel caso in esame, dalla relata di notifica cartacea e dalla PEC emergeva che, seppure fosse stato correttamente indicato il destinatario, vale a dire l'istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa "in persona del Collegio dei Commissari liquidatori", detta notifica era stata effettuata presso il difensore della banca in bonis, sicché la Corte di appello ha disposto la rimessione degli atti al Giudice di I grado ai sensi dell'art. 354 cpc, essendosi verificata in quella sede un'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio e, conseguentemente, di nullità della sentenza impugnata.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 873/2024 - deposito 19/12/2024

In tema di indennità da occupazione legittima di immobili a fini espropriativi, l'inefficacia della dichiarazione di Pubblica Utilità dovuta alla scadenza del termine provvedere opera "*ex nunc*", non

verificandosi alcun travolgimento "*ex post*" delle attività legittimamente compiute dalla P.A. sulla base del decreto di occupazione e in pendenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. I giudici di Appello richiamavano l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, ribadito anche in pronunce recenti, secondo il quale anche in caso di sopravvenuta illegittimità del possesso della P.A. per scadenza del termine a provvedere, che determina in ogni caso la sopravvenuta carenza di potere ablatorio della P.A. è dovuta al privato, oltre all'indennità prevista dall'art. 42-*bis* d.P.R. 327/2001, un'indennità da occupazione legittima. Tale indennità deve essere liquidata a far data dall'immissione in possesso nel bene fino alla perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Nella specie, la Corte di Appello, sulla scorta delle allegazioni del proprietario del bene oggetto della procedura ablativa, accertava che l'occupazione da parte della P.A. dei terreni di sua proprietà, poi divenuta illegittima per mancata adozione del formale decreto di esproprio, era stata in un primo tempo regolarmente sorretta dalla dichiarazione di pubblica utilità. Di conseguenza, liquidava al privato, che aveva già ricevuto l'indennità di acquisizione prevista dall'art. 42-*bis* d.P.R. 327/2001, un'ulteriore somma a titolo di indennità da occupazione legittima finalizzata a ristorare i danni subiti dal proprietario del bene occupato in conseguenza del mancato godimento del bene nel periodo di occupazione legittima.

FOCUS: DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il danno cagionato da cose in custodia, in particolare l'esclusione del concorso causale colposo del danneggiato nei casi in cui quest'ultimo non abbia violato il dovere di cautela su di essa incombente, la presunzione di responsabilità gravante sul custode e l'inversione dell'onere della prova in capo al danneggiato del nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la prova del caso fortuito gravante sul custode chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla res che può dedursi anche dal comportamento anomalo del danneggiato, l'esclusione del caso fortuito in presenza di fenomeni metereologici particolarmente intensi derivando il danno dall'insufficienza delle misure adottate volte ad evitare l'evento dannoso; la responsabilità della P.a. per i danni cagionati da cose in custodia e l'esclusione della responsabilità di questa nei casi in cui sussistano cause estrinseche ed estemporanee create da terzi; l'accertamento del concorso colposo del danneggiato idoneo a ridurre il risarcimento in capo dal danneggiante; la condotta imprevedibile ed inevitabile del danneggiato e pertanto in grado di interrompere il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno ed escludere pertanto la responsabilità del custode, la definizione di caso fortuito quale causa imprevedibile ed inevitabile che si pone fuori dal controllo del gestore della cosa in custodia, la dimostrazione in capo al custode dell'eccezionalità dell'evento non prevedibile ed evitabile con le opportune cautele, il giudizio di autonoma idoneità causale del fattore estraneo alla cosa idonea da sola a provocare il danno, il venir meno del vincolo di solidarietà passiva a seguito di un accordo transattivo con cui parte dei corresponsabili in solido avevano corrisposto parte del credito alla danneggiata;

In tema di **esclusione del concorso causale del danneggiato** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 155/2024 - deposito 19/03/2024 in cui la Corte d'Appello ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può atteggiarsi a concorso causale colposo *ex* art. 1227 co. 1 c.c. oppure integrare il c.d. caso fortuito escludendo quindi il nesso di causalità tra la cosa e il danno le quali non possono ravvisarsi nei casi in cui la vittima perda l'equilibrio e cada su una pedana destinata al transito delle persone disabili resa oggettivamente pericolosa dall'assenza di protezioni, qualora la vittima non abbia violato il dovere di cautela su di essa incombente;

Con riguardo alla **presunzione di responsabilità gravante sul custode e l'inversione dell'onere della prova in capo al danneggiato** del nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso si veda Corte d'Appello, sentenza n. 246/2023 - deposito 15/04/2024 secondo cui la responsabilità del custode *ex* art. 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva gravante su di esso in forza del rapporto qualificato di godimento in cui la prova liberatoria ammessa è solo quella del caso fortuito; pertanto la presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità tra la res in custodia e i danni concretamente sofferti e sull'inversione dell'onere probatorio in capo al custode qualora il danneggiato dimostri l'esistenza di un nesso di causalità tra la *res* e l'evento dannoso;

Con riferimento **alla prova del caso fortuito gravante sul custode chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla res che può dedursi anche dal comportamento anomalo del danneggiato** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 373/2023 - deposito 25/05/2023 in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che il criterio di imputazione della responsabilità è la custodia della cosa e il nesso di causalità materiale tra la stessa ed i danni da essa prodotti è interrotto solo dal caso fortuito, la cui prova incombe sul custode chiamato a risponderne; tale prova può essere rinvenuta anche nella condotta del danneggiato, ove risulti che quest'ultimo abbia tenuto un comportamento talmente anomalo, negligente ed imprevedibile da innescare un autonomo decorso causale che ha portato alla verificazione del danno

In merito **all'esclusione del caso fortuito in presenza di fenomeni metereologici particolarmente intensi** derivando il danno dall'insufficienza delle misure adottate volte ad evitare l'evento dannoso si veda Corte d'Appello, sentenza n. 902/2023 - deposito 27/12/2023 in cui la Corte di Appello ha stabilito che in tema di danno da cose in custodia deve escludersi l'ipotesi del caso fortuito in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche;

Con riguardo alla **responsabilità della P.a. per i danni cagionati da cose in custodia e l'esclusione della responsabilità di questa nei casi in cui sussistano cause estrinseche ed estemporanee create da terzi** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 843/2023 - deposito 21/11/2023 in cui il Collegio ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.a. in relazione ai beni demaniali, rimanendo la stessa liberata da tale responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione;

In ordine **all'accertamento del concorso colposo del danneggiato idoneo a ridurre il risarcimento in capo dal danneggiante** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 843/2023 - deposito 21/11/2023 in cui i Giudici di Appello hanno sottolineato che in tema di responsabilità per cose in custodia *ex* art. 2051 c.c., seppure non integri il caso fortuito, la condotta tenuta dal danneggiato può assumere rilevanza sotto il diverso profilo dell'accertamento del suo concorso colposo, valutabile *ex* art. 1227, comma 1, c.c. nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate; pertanto sussiste il concorso di colpa del pedone con proporzionale riduzione della somma dovuta dall'ente appellato nei casi in cui quest'ultimo abbia tenuto una condotta poco attenta in ossequio al principio di cautela gravante su ogni pedone;

Con riferimento **alla condotta imprevedibile ed inevitabile del danneggiato e pertanto in grado di interrompere il nesso di causalità tra la *res* e l'evento di danno ed escludere così la responsabilità del custode** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 593/2024 – deposito 03/09/2024 secondo cui l'art. 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la res, la presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità materiale fra la res in custodia ed i danni concretamente sofferti, in quanto elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità in esame è la reazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Nel caso in cui siffatto onere sia assolto dal danneggiato, l'art. 2051 c.c. fonda un'inversione dell'onere probatorio a carico del custode, il quale potrà liberarsi di tale responsabilità oggettiva

fornendo la prova del caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato, e cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia;

In merito alla **definizione di caso fortuito quale causa imprevedibile ed inevitabile che si pone fuori dal controllo del gestore della cosa in custodia** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 697/2024 - deposito 25/09/2024 in cui il caso fortuito è costituito da ciò che non è prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode), ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale ed è suscettibile di esaurirsi solo col tempo così da determinare la perdita del carattere di eccezionalità dell'accadimento; pertanto al custode possono addossarsi soltanto i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo;

Con riguardo al **giudizio di autonoma idoneità causale del fattore estraneo alla cosa idonea da sola a provocare il danno** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 764/2024 - deposito 04/11/2024 in cui la Corte di Appello ha affermato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore estraneo alla cosa va adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità; tanto meno questa è intrinsecamente pericolosa quanto più la situazione di pericolo può essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele;

In riferimento al **venir meno del vincolo di solidarietà passiva a seguito di un accordo transattivo con cui parte dei corresponsabili in solido** avevano corrisposto parte del credito alla danneggiata si veda Corte d'Appello, sentenza n. 570/2024 - deposito 20/08/2024 secondo cui la transazione stragiudiziale di una parte del credito risarcitorio intervenuta tra la danneggiata e alcuni dei responsabili in solido condannati al pagamento del credito ha l'effetto di sciogliere il vincolo della solidarietà passiva senza vincolare la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e di limitare la sua efficacia alla quota dei condebitori stipulanti.